

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI AVELLINO**

Il Giudice di Pace di Avellino Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Reg. Gen. *omissis*/2016 avente ad oggetto: RIMBORSO SPESE DI COMMISSIONE MUTUO, vertente

TRA

Contraente

- ATTRICE

E

Intermediario finanziario

- CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 04/11/2016 il procuratore dell'attrice concludeva per l'accoglimento della domanda con la condanna alle spese, il procuratore della convenuta concludeva per il rigetto delle domande con la condanna alle spese, come da rispettivi scritti difensivi, verbali di causa e comparse conclusionali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La contraente conveniva davanti a questo Giudice, l'Intermediario finanziario Alfa, esponendo che nel mese di settembre 2009, stipulava con altro intermediario finanziario Beta, oggi divenuto Intermediario finanziario Alfa, il contratto di finanziamento n. *omissis*, dell'importo di € 14.952,00, da rimborsare con 84 rate di € 178,00, mediante cessione del quinto del proprio stipendio.

Deduceva, altresì, che il capitale lordo da rimborsare era costituito, tra l'altro, dai seguenti importi: 2.773,70 per commissioni ed € 1.508,84 per assicurazione; che nel mese di febbraio del 2013 il contratto veniva estinto anticipatamente dopo aver pagato 40 rate; che al momento dell'estinzione anticipata non venivano rimborsate le commissioni per il periodo non goduto, oltre alle rate riportate erroneamente come insolute. Deduceva altresì, che le clausole della non rimborsabilità delle spese di commissione per risoluzione anticipata, riportate nel contratto erano vessatorie.

Pertanto, chiedeva ai sensi dell'art. 125 sexies del d.lgs. 385/1993 e dell'art. 2033 del c.c. la restituzione delle commissioni per il periodo non goduto, oltre alle rate riportate erroneamente come insolute, per l'importo complessivo di € 1.586,89, di cui € 1.408,89 per commissioni ed € 178,00 per la rata riportata erroneamente insoluta, con la condanna alle spese e compensi professionali da attribuire al procuratore anticipatario.

Incardinata la lite, si costituiva l'Intermediario finanziario Alfa, che nel contestare la domanda ne chiedeva il rigetto. Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, non avendo l'attrice esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. Eccepiva altresì, che come riportato nelle clausole del contratto, le spese di commissione per risoluzione anticipata

Sentenza, Giudice di Pace di Avellino, Dott. Giovanni Franzese, n. 3008 del 28 dicembre 2016

non erano rimborsabili, clausole espressamente sottoscritte dall'attrice e che la rata di € 178,00 non era stata pagata. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con la condanna alle spese e compensi professionali.

- In via preliminare, la domanda é proponibile e procedibile, avendo attivato la procedura di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio.

L'attrice rinunciava al rimborso della rata di € 178,00, poiché la stessa non era stata pagata.

L'art. 125 sexies del d.lgs. 385/1993 così dispone: *il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.*

L'art. 125 bis del d.lgs. 385/1993 così dispone: *nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.*

L'art. 1341 c.c. così dispone: *le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

L'art. 34 del D. LGS. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) così dispone: *la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.*

Dalle suindicate norme si desume che, bisogna esaminare la volontà delle parti trasfusa nel regolamento negoziale.

Dal contratto di finanziamento n. *omissis* depositato agli atti, stipulato tra l'intermediario finanziario Beta, oggi intermediario finanziario Alfa, e la contraente emerge chiaramente al capo 1.2, che in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi riportati al capo 1.1. b), non saranno rimborsabili, clausole espressamente sottoscritte dalla contraente ed espressamente e specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Pertanto, la domanda è infondata in quanto contrastante con la disciplina pattizia che prevede al capo 1.2 del contratto, la non rimborsabilità di tali spese (oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.)

Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

Sentenza, Giudice di Pace di Avellino, Dott. Giovanni Franzese, n. 3008 del 28 dicembre 2016

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Avellino Dott. Giovanni Franzese, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede:

- 1) RIGETTA la domanda perché infondata;
- 2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
- 3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Avellino il 19/12/2016

Depositato il 28.12.2016

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Giovanni Franzese

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS